DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Delmar — Electrocardioscanner, model 660A with DCG Data Terminal, model 680, Ambulatory Pressurometer II System and Arrhythmia Analyzer, model 662B », non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/302/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 26 novembre 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Delmar — Electrocardioscanner, model 660A with DCG Data Terminal, model 680, Ambulatory Pressurometer II System and Arrhythmia Analyzer, model 662B », ordinato il 3 luglio 1978 e destinato ad essere utilizzato per l'analisi della frequenza di aritmie cardiache che si presentano nelle varie malattie cardiache e nella popolazione sana, nonché per la prova di nuovi medicinali per il trattamento di tali disturbi, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 30 maggio 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno scanner ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali l'affidabilità delle diagnosi, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « Medilog ECG Analysis System » costruito dalla ditta Oxford Medical Systems Ltd, Nuffield Way, Abingdon Oxon, OX14 1BZ, Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Delmar — Electrocardioscanner, model 660A with DCG Data Terminal, model 680, Ambulatory Pressurometer II System and Arrhythmia Analyzer, model 662B », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 26 novembre 1982 non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.